

N. 490 anno LIII Maggio 2017 | [www.manitese.it](http://www.manitese.it)

**manitese**   
UN IMPEGNO DI GIUSTIZIA

## EDITORIALE

Imprese e diritti umani

# SENZA REGOLE VINCE IL PIÙ FORTE

di VALERIO BINI, presidente di Mani Tese

Da oltre trent'anni ormai le politiche economiche dei governi occidentali si concentrano sulla necessità di favorire il settore privato, identificando benessere sociale e crescita delle imprese. Ultimamente questa strategia è stata ulteriormente estesa alla scala globale, investendo anche il settore della cooperazione internazionale. Secondo questa logica gli investimenti porterebbero ai Paesi "poveri" quei capitali di cui hanno bisogno, attivando così virtuosi processi di sviluppo.

Ma è sempre così? Gli investimenti globali delle imprese si traducono automaticamente in benessere per le popolazioni locali, secondo una mitica dinamica "win-win", nella quale tutti risultano vincenti? No, non è sempre una storia virtuosa quella degli investimenti nei paesi del Sud globale. In questi anni abbiamo raccontato molte volte come l'azione di imprese multinazionali si sia sviluppata in violazione dei più elementari diritti umani e producendo danni all'ambiente e alle comunità locali. Senza una regolamentazione globale, quindi, è più che probabile che dietro la retorica "win-win" si nasconda

la più vecchia e dannosa dinamica della competizione al ribasso, un semplice tentativo di conquistare i nuovi mercati dei Paesi "in via di sviluppo".

Al momento queste regole si possono intravedere nei "Principi Guida delle Nazioni Unite per le Imprese e i Diritti Umani". Nulla di veramente impegnativo, perché su scala globale prevale ancora la logica miope che le regole facciano male all'economia, ma per la prima volta sono stati fissati tre principi cardine: il dovere degli stati di proteggere le loro popolazioni, la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani anche nei paesi esteri e il diritto delle popolazioni vittime di violazione dei diritti umani ad avere accesso a forme di risarcimento.

Da qui si parte per chiedere di più. Per chiedere che questi principi guida siano tradotti in indicazioni operative e cogenti per gli stati e per le imprese che agiscono su scala globale.

La cooperazione esiste solo insieme alle regole. Perché senza regole vince sempre il più forte.

Un dibattito che dura da anni è ancora senza soluzioni concrete, attese dalla comunità internazionale

# IL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI SI PERDE NEL VUOTO DELLE LEGGI

di JEROME CHAPLIER e CHIARA PETTINELLI, European Coalition for Corporate Justice



**LE IMPRESE, SOPRATTUTTO LE GRANDI MULTINAZIONALI, OGGI OPERANO IN UNA "BOLLA DI IMMUNITÀ" E RIESCONO FACILMENTE A SFUGGIRE A REGOLE ANCORA POCO VINCOLANTI. E' ORA CHE GLI STATI, EUROPA IN TESTA, ASSUMANO IMPEGNI PRECISI E UNA LEADERSHIP MORALE. LE DICHIARAZIONI DI INTENTI, DA SOLE, NON SERVONO PIÙ.**

Potremmo non avvertirli da qui, visto che succedono a migliaia di chilometri dal nostro quotidiano, ma gli abusi aziendali sono una realtà fin troppo concreta e molto spesso conseguenze di decisioni prese in Europa.

Una decisione presa a Parigi di estrarre petrolio in un paese africano senza tenere conto delle condizioni di vita di chi lo abita; una presa a Londra di subappaltare la produzione di capi di abbigliamento pronto moda a un fornitore del Bangladesh, imponendogli prezzi antieconomici e tempi di consegna ristrettissimi; una presa a Berlino di finanziare una diga in America Latina che sottrae terre ancestrali alle comunità locali; una presa a Bruxelles di vendere sistemi di sorveglianza ad un regime dittatoriale per usarli contro i suoi oppositori.

Questi sono solo alcuni esempi di come le aziende europee possano diventare complici in gravi violazioni dei diritti umani.

Come ha sottolineato il professor John Ruggie, ex rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le imprese e i diritti umani, qualsiasi diritto umano può essere colpito da un'attività di impresa e qualsiasi settore economico o tipologia di impresa riguarda i diritti umani.

Per questa ragione è fondamentale che il tema di come rendere le imprese legalmente responsabili dei loro impatti sull'ambiente e sui diritti fondamentali diventi una priorità per l'Unione Europea e i suoi Stati Membri.

## **Aumenta il potere delle multinazionali, ma non la loro responsabilità sociale**

Sulla scia della crescente integrazione dell'economia mondiale, le società multinazionali sono diventate attori sempre più influenti sulla scena globale.

Considerato il contributo potenzialmente positivo che queste possono apportare allo sviluppo economico e sociale delle aree in cui operano, molti Paesi del Sud del mondo fanno a gara per attrarne gli investimenti e nel fare ciò tendono ad ammorbidire gli standard nazionali proprio in tema di diritti umani e ambientali. E dove esistono leggi più rigide, spesso non c'è la capacità istituzionale di farle rispettare.

Si viene così a creare un vuoto di governance per cui le aziende si trovano ad operare fuori dalla giurisdizione dello Stato in cui hanno sede legale e dentro un sistema di regole, deboli, dello Stato che ospita le sue operazioni industriali e commerciali. Alcuni arrivano a chiamarla "bolla di immunità": uno spazio senza rischio di sanzioni e senza dovere di rendere conto ad alcuno che, a giudicare dalle sempre più complesse architetture societarie, diventa un vero e proprio obiettivo di performance per molti direttori generali e responsabili di filiale.

## Obblighi di legge e soluzioni basate sul mercato.

Dopo dieci anni di dibattito su come migliorare la responsabilità legale d'impresa sia a livello europeo che internazionale, c'è un fatto ormai fuori discussione: il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese rappresenta una responsabilità per queste ultime che deriva da un'aspettativa "universale" della comunità internazionale. Ci sono, detta in altro modo, delle aspettative sociali generalizzate su cui bisogna basare la regolazione del tema.

La discussione si è di conseguenza spostata su quale sia il miglior approccio per rispondere a questa aspettativa. Il primo approccio, ampiamente sostenuto dalle imprese e dai governi, spinge le aziende – singolarmente o per settore – ad adottare soluzioni basate sulla convinzione che sia il mercato ad incentivare un cambiamento nelle pratiche aziendali. Dall'altro lato, un secondo approccio sostiene la promulgazione di leggi che definiscano chiaramente cosa sia e cosa implichi la responsabilità sociale d'impresa, che forniscano alle parti interessate dei meccanismi di reclamo per i torti subiti e che specifichino quali errori ed omissioni innescano sanzioni amministrative, civili e penali.

Sebbene questi due approcci siano complementari, nel corso del tempo il primo – fatto di misure volontarie – si è gradualmente imposto, portando all'adozione di strumenti non giuridicamente vincolanti come il "Global Compact" <sup>1</sup> delle Nazioni Unite.

Questo approccio tuttavia, non ha avuto successo. Il numero di scandali aziendali infatti è cresciuto e l'impunità regna diffusa. Gli esempi sono molteplici: dal crollo della fabbrica tessile Rana Plaza nel 2013, che ha provocato oltre 1200 vittime, alla discarica di rifiuti tossici nel 2006 in Costa d'Avorio, che ha causato la morte di 17 persone e il ferimento di altre 30 mila; dalle continue fuoriuscite di petrolio nel Delta del Niger che, de facto, costituiscono un ecocidio, allo scandalo della Volkswagen, che dimostra come non solo abbiamo bisogno di standard più rigidi, ma che questi devono essere correttamente attuati e controllati.

E' giunta dunque l'ora che gli Stati assumano la leadership nel colmare queste gravi e profonde lacune nella protezione dei diritti umani.

### La fine dell'inizio (o forse no?)

Nel 2011, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato i Principi Guida su Imprese e Diritti Umani delle Nazioni Unite<sup>2</sup> (ne parliamo in dettaglio a pag. 6). In più circostanze, questi Principi Guida sono stati descritti come "la fine dell'inizio" poiché con la loro approvazione il dibattito si è finalmente spostato dal "perché" a "in che modo" le imprese devono comportarsi per agire responsabilmente. Sei anni dopo, rimangono solo timidi segnali di

questa nuova epoca: l'UE non ha ancora presentato il suo piano di azione e quei pochi Paesi europei che lo hanno fatto<sup>3</sup>, sono stati seriamente criticati perché non hanno affrontato adeguatamente le lacune più manifeste. Il piano d'azione italiano<sup>4</sup> per esempio, si limita a una mera sintesi dei processi in corso e degli obiettivi già esistenti, incorniciati da impegni troppo vaghi.

In particolare, sono due "gli elefanti nella stanza" che pochi hanno il coraggio di affrontare. Da una parte c'è la questione di come rendere pratica diffusa la "due diligence" sui diritti umani. Si tratta di un processo che aiuta le aziende ad identificare, prevenire, mitigare e rispondere dei loro impatti negativi sulle società e sull'ambiente. Tale processo migliorerebbe la valutazione dei rischi delle imprese e la loro gestione, e aiuterebbe le autorità statali a compiere il loro dovere di protezione dei diritti umani. (vedi articolo a pag.8)

Dall'altra parte, c'è il problema di come abbattere gli ostacoli incontrati dalle vittime quando cercano di ottenere giustizia. Poche aziende prevedono meccanismi interni di reclamo che garantiscono un rimedio efficace per i ricorrenti. Se invece questi ultimi decidono di fare ricorso a un tribunale, sia nel loro Stato che in quello in cui l'impresa ha il proprio quartier generale, si trovano quasi sempre ad affrontare una serie di ostacoli procedurali e finanziari spesso insormontabili. Un accesso alla giustizia che sia efficace ed imparziale dovrebbe essere elemento cardine di qualsiasi stato di diritto, ma per la maggior parte delle vittime di abusi aziendali nel Sud del mondo questa è una battaglia spesso persa in partenza. (vedi articolo a pag.12)

### Un nuovo momentum

Nonostante la persistente impunità delle aziende, bisogna tuttavia riconoscere che negli ultimi diciotto mesi qualcosa si è tornato a muovere nella giusta direzione.

Sul fronte della trasparenza, ci sono state una serie di riforme promettenti come per esempio l'adozione nel Regno Unito della legge contro le nuove forme di schiavitù<sup>5</sup>, e la nuova direttiva europea sulla rendicontazione non finanziaria. Quest'ultima obbligherà 8000 grandi aziende europee e società finanziarie a dichiarare annualmente i rischi che corrono in materia ambientale e sociale, nel trattamento dei dipendenti, nel rispetto dei diritti umani, rispetto agli abusi d'ufficio e la corruzione. La trasparenza su questo tipo di informazioni non sarà una panacea (la direttiva infatti non crea l'obbligo di affrontare gli impatti e i rischi ma solo di essere trasparenti a riguardo) ma rappresenta un primo passo verso l'integrazione di questi temi nelle strategie di business.

Altre iniziative prevedono l'obbligo per le imprese di identificare, prevenire, mitigare e rispondere dei loro impatti sulla società e sull'ambiente, nelle loro filiere di produzione e com-

mercializzazione<sup>6</sup>. Alcuni esempi di questo tipo di normative sono il nuovo regolamento Europeo sui minerali estratti in zone di conflitto<sup>7</sup>, la proposta di legge olandese sulla "due diligence" contro lo sfruttamento del lavoro minorile<sup>8</sup>, la "iniziativa multinazionali responsabili"<sup>9</sup> in Svizzera e la legge francese sull'obbligo di vigilanza<sup>10</sup>, del febbraio 2017, la prima in Europa, che secondo molti esperti è destinata a innescare un positivo effetto a catena nell'intero continente, stimolando altri governi ad avviare riforme altrettanto coraggiose.

A livello internazionale è fondamentale che la realizzazione dei Principi Guida nei singoli Paesi vada di pari passo con lo sviluppo di norme sovranazionali che rendano il quadro giuridico di riferimento sempre più solido e allineato al carattere trans-nazionale delle corporations. In tal senso è da giudicarsi assolutamente meritevole di attenzione e di supporto il gruppo di lavoro apertosi a Ginevra in seno al Consiglio ONU per i diritti umani per giungere entro pochi anni a un trattato vincolante delle Nazioni Unite<sup>11</sup> in materia di imprese e diritti umani. Si tratterebbe di uno strumento capace di fermare sul nascere gli abusi aziendali, integrando o colmando le vigenti normative nazionali e creando nuovi meccanismi di accesso alla giustizia.

Nel corso degli ultimi due anni, diverse istituzioni internazionali ed europee, quali l'ONU, l'OSCE<sup>12</sup>, il Consiglio europeo<sup>13</sup>, il Parlamento europeo<sup>14</sup> e il G7<sup>15</sup> hanno sottolineato l'importanza e l'urgenza di avvicinarsi a filiere più responsabili, mostrando un terreno particolarmente fertile per una azione politica ad ampio raggio di questo tipo.

Tirando le fila del ragionamento, possiamo dire che la mancanza di leadership e di coordinamento, insieme ad un approccio incoerente, ha portato a dei progressi a macchia di leopardo. Sei anni dopo l'adozione dei Principi Guida infatti, non possiamo ancora dire che le condizioni delle vittime di abusi aziendali siano migliorate, che le comunità abbiano più strumenti di negoziazione con le imprese private e che i "difensori dei diritti umani" non siano più a rischio di perdere la vita a causa della loro resistenza.

È giunto il momento che le belle dichiarazioni politiche si trasformino in azioni concrete. Con l'Europa ad un bivio, gli Stati membri hanno l'opportunità di mostrare come i diritti delle persone possano diventare il fulcro di un nuovo progetto di integrazione politica, economica e sociale. Possono e devono dimostrare quel coraggio e quella visione necessari per plasmare una nuova Unione Europea. Una Unione che sia leader globale nel garantire che il rispetto e la promozione dei diritti umani diventi parte essenziale del fare business.



<sup>1</sup> See United Nations Global Compact (New York, 26 June 2001) - [www.unglobalcompact.org](http://www.unglobalcompact.org)

<sup>2</sup> John Ruggie, "United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights" (21 March 2011)

<sup>3</sup> Danimarca, Finlandia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Italia, Germania, Polonia

<sup>4</sup> Piano d'Azione Nazionale su Impresa e Diritti Umani 2016 - 2021 (Roma, 1 Dicembre 2016) - [www.cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it](http://www.cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/it)

<sup>5</sup> Parlamento del Regno Unito, Modern Slavery Act 2015 (26 marzo 2015) - [www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted](http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/30/contents/enacted)

<sup>6</sup> Parlamento Europeo e Consiglio, Direttiva 2014/95/EU (22 ottobre 2014)

[eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32014L0095)

<sup>7</sup> Commissione Europea, "Combating Conflict Minerals" (16 marzo 2017) - [ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation](http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/conflict-minerals-regulation)

<sup>8</sup> India Committee of the Netherlands, "Child Labour Due Diligence Law for companies adopted by Dutch Parliament" (8 febbraio 2017)

[www.indianet.nl/170208e.html](http://www.indianet.nl/170208e.html)

<sup>9</sup> Iniziativa Multinazionali Responsabili - [konzern-initiative.ch/?lang=it](http://konzern-initiative.ch/?lang=it)

<sup>10</sup> National Assembly of France, "Entreprises: devoir de vigilance des entreprises donneuses d'ordre"

[www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir\\_vigilance\\_entreprises\\_donneuses\\_ordre.asp](http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/devoir_vigilance_entreprises_donneuses_ordre.asp)

<sup>11</sup> Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite, "open-ended intergovernmental working group on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights" - [www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/ICWGOntNC.aspx](http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/WGTransCorp/Pages/ICWGOntNC.aspx)

<sup>12</sup> OECD, "Guidelines for Multinational Enterprises" (2011) - [mneguidelines.oecd.org/guidelines](http://mneguidelines.oecd.org/guidelines)

<sup>13</sup> Consiglio Europeo, "Council conclusions on business and human rights" (20 June 2016)

[www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions](http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/06/20-fac-business-human-rights-conclusions)

<sup>14</sup> Parlamento Europeo, "Corporate liability for serious human rights abuses in third countries" (2015/2315 (INI))

[www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0243+0+DOC+XML+Vo//EN](http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0243+0+DOC+XML+Vo//EN)

<sup>15</sup> G-7 Leaders' Declaration (Schloss Elmau - Germany, 8 June 2015)

[obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/06/08/g-7-leaders-declaration](http://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/06/08/g-7-leaders-declaration)

## STATI E MULTINAZIONALI



"TRA LE PRIME 100 ECONOMIE MONDIALI, 37 SONO MULTINAZIONALI E 63 SONO NAZIONI"

PIL (Stati) e Fatturato (Imprese) in \$ | Fonti: 2014 Forbes, IMF

1	Stati Uniti	15685	51	Israele	249
2	Cina	8227	52	<b>TOTAL</b>	<b>241</b>
3	Giappone	5964	53	Pakistan	241
4	Germania	3401	54	<b>TOYOTA</b>	<b>232</b>
5	Francia	2609	55	<b>CHEVRON</b>	<b>225</b>
6	Regno Unito	2441	56	Portogallo	223
7	Brasile	2396	57	Irak	213
8	Russia	2022	58	Irlanda	213
9	Italia	2014	59	Algeria	210
10	India	1825	60	Perù	208
11	Canada	1819	61	Kazakhstan	199
12	Australia	1542	62	Rep. Ceca	196
13	Spagna	1353	63	<b>SAMSUNG</b>	<b>196</b>
14	Messico	1177	64	Qatar	188
15	Corea del Sud	1156	65	Ucraina	183
16	Indonesia	878	66	Kuwait	176
17	Turchia	794	67	Nuova Zelanda	173
18	Olanda	773	68	Romania	170
19	Arabia Saudita	727	69	<b>APPLE</b>	<b>169</b>
20	Svizzera	632	70	<b>ENI</b>	<b>165</b>
21	Iran	549	71	<b>BERKSHIRE HTH.</b>	<b>164</b>
22	Svezia	526	72	Bangladesh	163
23	Norvegia	501	73	<b>DAIMLER</b>	<b>153</b>
24	Polonia	488	74	<b>AXA</b>	<b>151</b>
25	Belgio	485	75	<b>GENERAL EL</b>	<b>148</b>
26	Argentina	475	76	<b>PETROBRAS</b>	<b>147</b>
27	Taiwan	474	77	<b>GAZPROM</b>	<b>144</b>
28	<b>WAL-MART</b>	<b>469</b>	78	<b>ALLIANZ</b>	<b>144</b>
29	<b>SHELL</b>	<b>467</b>	79	Vietnam	140
30	<b>EXXON MOBIL</b>	<b>421</b>	80	<b>ICBC</b>	<b>138</b>
31	<b>SINOPEC (Cina)</b>	<b>412</b>	81	<b>AT&amp;T</b>	<b>135</b>
32	Austria	399	82	Ungheria	127
33	Sud Africa	384	83	<b>NIPPON TEL</b>	<b>127</b>
34	Venezuela	382	84	<b>STATOIL</b>	<b>127</b>
35	<b>BP</b>	<b>371</b>	85	<b>BNP PARIBAS</b>	<b>127</b>
36	Colombia	366	86	Angola	126
37	Thailandia	366	87	<b>CHINA CONSTR.</b>	<b>119</b>
38	Emirati Arabi Uniti	359	88	<b>SANTANDER</b>	<b>113</b>
39	Danimarca	314	89	<b>JP MORGAN</b>	<b>109</b>
40	<b>PETROCHINA</b>	<b>309</b>	90	<b>HSBC</b>	<b>108</b>
41	Malesia	304	91	<b>IBM</b>	<b>105</b>
42	Singapore	277	92	<b>AGR. BANK CHINA</b>	<b>105</b>
43	Nigeria	269	93	<b>NESTLE'</b>	<b>103</b>
44	Cile	268	94	<b>BANK OF AMERICA</b>	<b>101</b>
45	Hong Kong	263	95	<b>BANK OF CHINA</b>	<b>100</b>
46	Egitto	257	96	Marocco	98
47	<b>VOLKSWAGEN</b>	<b>254</b>	97	Slovacchia	98
48	Filippine	250	98	<b>WELLS FARGO</b>	<b>92</b>
49	Finlandia	250	99	<b>CITIGROUP</b>	<b>91</b>
50	Grecia	249	100	<b>CHINA MOBIL</b>	<b>89</b>

## I COSTI AMBIENTALI



STIMA DEI DANNI AMBIENTALI CAUSATI DALLE PRIME 3000 IMPRESE MONDIALI NEL 2050

Fonte: Trucost

**28.600.000.000.000 \$**


## I LUOGHI DELL'EMERGENZA



PRIMI CINQUE PAESI PER CONFLITTI AMBIENTALI SECONDO L'ENVIRONMENTAL JUSTICE ATLAS

Fonte: EJ Atlas

India 245  
Colombia 122  
Brasile 112  
Stati Uniti 77  
Perù 75  
Nigeria 73  
Spagna 70  
Ecuador 61  
Messico 55  
Turchia 51  
(Italia 25)



## LA GEOGRAFIA DEL SUPERPOTERE ECONOMICO




"IL 95% DELLE MULTINAZIONALI HANNO SEDE NEL NORD DEL MONDO"

Fonte: TNI - Transnational Institute

Le prime 200 multinazionali sono:


- nel Nord America 66
- in Europa 62
- in Asia 62
- in Sud America 6
- in Oceania 4



## SEI CASI DI ORDINARIE VIOLAZIONI




Fonte: EJ Atlas



## I PRINCIPI GUIDA DELL'ONU



Il documento (in inglese) è disponibile con questo codice QR



Le foto di questo numero sono di **Raúl Zecca Castel** e sono state scelte come immagini rappresentative di un contesto di sfruttamento dei lavoratori nell'ambito di una filiera produttiva. Raúl nel 2015 ha vissuto per quattro mesi in un batey della Repubblica Dominicana, dove ha svolto una ricerca sulle condizioni di vita e lavoro dei braccianti haitiani impiegati nelle piantagioni di canna da zucchero. È autore del libro e documentario "Come schiavi in libertà" (edito da Edizioni Arcoiris nel 2015) sui tagliatori di canna da zucchero haitiani in Repubblica Dominicana.

Il dovere dello Stato di proteggere i diritti umani nel contesto dell'attività di impresa

# L'ONU HA DETTATO I PRINCIPI GUIDA ADESSO SI SCRIVANO PIANI D'AZIONE

di MARTA BORDIGNON, Università di Roma Tor Vergata

**DAL 2011 UN DOCUMENTO DELLE NAZIONI UNITE FORNISCE IL QUADRO DI RIFERIMENTO, MA RESTA UN INSIEME DI RACCOMANDAZIONI E AUSPICI FINCHÉ NON VENGONO DEFINITI INTERVENTI SPECIFICI REGOLATI DALLE LEGGI NAZIONALI. IN ITALIA IL PROCESSO È IN CORSO, MA ANCORA NON SI VEDE LA FINE. I CINQUE PUNTI NECESSARI PER AVERE UNO STRUMENTO ESAUSTIVO ED EFFICACE.**

La tematica di 'Imprese e Diritti Umani' è emersa solo recentemente all'attenzione della Comunità Internazionale e dell'opinione pubblica, dato che negli anni si è sempre integrata, e spesso confusa, con quella della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI). Occuparsi di Imprese e Diritti Umani invece significa considerare il ruolo svolto dallo Stato e dalle imprese nel prevenire e mitigare i possibili impatti negativi dell'attività imprenditoriale su una vasta gamma di diritti umani, ovvero quelli enunciati a livello internazionale dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e dalle successive Convenzioni a livello regionale, quali quella Europea, Inter-americana ed Africana.

I tre Pilastri su cui sono basati i Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani - il documento internazionale più rilevante in materia adottato nel 2011 - delineano l'ambito di azione dei principi enunciati che rimangono però, da un punto di vista giuridico, solo un esaustivo elenco di raccomandazioni ed auspici in merito alle possibili azioni intraprese da Stati ed imprese riguardo la tutela dei diritti umani. Secondo quanto contenuto nei Principi che compongono il primo Pilastro, allo Stato non è solo richiesto di conformarsi all'obbligo internazionalmente riconosciuto di proteggere, rispettare e far rispettare i diritti umani (protect, respect and fulfil human rights), ma anche di incoraggiare, se non addirittura talvolta obbligare, le imprese dislocate sul territorio nazionale al rispetto dei diritti umani e a comunicare in maniera efficace il loro impegno in termini di policy e di iniziative pratiche in merito all'impatto negativo della loro attività. I Principi Guida non contengono d'altra parte una richiesta precisa di recepimento del loro contenuto da parte degli Stati: a questo proposito, è venuta in aiuto la Commissione Europea che nella sua Comunicazione su una Rinnovata Strategia di Responsabilità Sociale di Impresa 2011-2014 ha invitato gli Stati membri dell'UE ad applicare a livello interno quanto contenuto nei Principi Guida attraverso l'adozione di Piani di Azione Nazionale (PAN) in materia di Imprese e Diritti Umani. A questo invito, rivolto limitatamente ai Paesi membri UE, hanno ad oggi (marzo 2017) risposto 12 Stati a livello globale, tra cui la Colombia, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti d'America. A livello europeo, invece, oltre alla Gran Bretagna che ha pubblicato per prima un PAN in materia nel settembre 2013 e una successiva versione aggiornata nel 2016, anche Danimarca, Finlandia, Germania, Italia, Lituania,

Olanda, Svezia hanno presentato i loro PAN nel corso di questi ultimi 4 anni.

In generale, un Piano di Azione Nazionale è uno strumento politico e programmatico che delinea le priorità, gli impegni e le iniziative del Governo in uno specifico ambito di intervento. Al fine di comprendere il contenuto e la portata dei 12 Piani già adottati, è utile fare ricorso agli strumenti di valutazione pubblicati finora da alcune ONG che si occupano di questo settore, e che delineano in modo abbastanza chiaro quanto dovrebbe essere incluso nel Piano e quali siano i principali passi da seguire nel processo di stesura e di consultazione con tutti i portatori di interessi (stakeholder) coinvolti. In definitiva, sono cinque gli step che devono essere realizzati al fine di ottenere un PAN esaustivo ed efficace, ovvero: 1) definire un'autorità statale competente per la stesura e il monitoraggio dell'attuazione del Piano, così come uno preciso ammontare di risorse finanziarie destinate a tale scopo; 2) organizzare un processo di consultazione trasparente ed inclusivo con tutti gli attori interessati, come Ministeri competenti, sindacati, accademici, società civile, imprese e associazioni professionali; 3) procedere alla pubblicazione preventiva di una National Baseline Assessment, un documento che contenga lo stato dell'arte da un punto di vista giuridico e politico in materia; 4) esprimere chiaramente lo scopo, il contenuto e le priorità del Piano; 5) prevedere, infine, un meccanismo di monitoraggio dell'attuazione del contenuto del Piano, sempre sulla base dei principi di trasparenza e responsabilità.

In merito all'azione del Governo italiano in tal senso, nel dicembre 2016 è stato presentato il Piano di Azione Nazionale Impresa e Diritti Umani 2016-2021 a cura del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU), che è il risultato di un processo di consultazione sviluppato da due diversi Gruppi di Lavoro - uno isti-



tuzionale, composto dai Ministeri competenti in materia, e l'altro non istituzionale composto da esperti provenienti dal mondo accademico, della consulenza, imprenditoriale, dai sindacati e dal terzo settore nel corso di un anno e mezzo. Il PAN sta ora affrontando i primi passi della sua implementazione, che verrà coordinata dal CIDU attraverso il Gruppo di Lavoro su Impresa e Diritti Umani (GLIDU) insieme ad un Gruppo di Esperti non istituzionali, che dovrebbe affiancare il GLIDU e portare a termine una prima revisione delle misure programmatiche nel 2018, così come previsto dal Piano.

Anche se è ancora prematuro esprimere un giudizio approfondito sull'effettiva attuazione di quanto previsto dal Piano, risulta già evidente la mancanza di una chiara tempistica e di un efficace strumento di monitoraggio e follow-up. D'altro canto, però, l'impegno espresso dal Governo italiano su alcuni aspetti rilevanti - come il richiamo alla legge sul caporalato, l'implementazione di un processo di Due Diligence dei diritti umani, di politiche volte alla sostenibilità ambientale, alla non discriminazione e alle pari opportunità nell'ambiente di lavoro - rivela la volontà politica di promuovere la tematica di Imprese e Diritti Umani in diversi contesti, e tenendo conto anche delle sfide e delle problematiche attuali che l'Italia sta affrontando e che a diverso titolo riguardano la tutela dei diritti umani nell'ambito dell'attività di impresa.

## Lo Stato Italiano chiamato davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo



# ILVA: LA PAROLA A STRASBURGO

## UN TEST PER TUTTA L'EUROPA

di GIACOMO MARIA CREMONESI, avvocato, cofondatore Human Rights International Corner (HRIC)

Gruppi distinti di cittadini di Taranto hanno promosso ricorso contro lo Stato italiano avanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per l'impatto che lo stabilimento dell'ILVA ha avuto e continua ad avere sia sul loro diritto a un ambiente sano, sia sul diritto stesso alla vita.

La pronuncia della Corte di Strasburgo inciderà non solo sulla vita dei ricorrenti e della comunità di Taranto, ma soprattutto sul ruolo che lo Stato italiano deve mantenere nei confronti delle violazioni dei diritti umani compiute da imprese che vengono considerate di importanza strategica per la nostra economia.

Lo standard di condotta che il nostro Paese avrebbe dovuto adottare in relazione alla violazione dei diritti umani commessi da un'impresa è espressamente definito dai Principi Guida in Materia di Diritti Umani e Imprese, adottati nel 2011 dal Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite.

I Principi Guida ONU, che rappresentano la base della materia Diritti Umani e Imprese, individuano tre pilastri fondamentali: il dovere dello stato di proteggere i diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e l'accesso alla giustizia per le vittime, in particolare ai rimedi giudiziari.

Il contesto in cui sono stati concepiti e si inseriscono i Principi Guida dell'ONU è stato il processo di globalizzazione economica. In particolare, uno degli obiettivi fondamentali era quello di evitare che potenti imprese multinazionali operassero in modo non responsabile all'interno di Paesi in via di sviluppo, che non sono in grado di imporre il rispetto dei diritti umani a dei colossi da cui dipende il loro benessere economico.

### Dieci decreti legislativi

Pertanto, secondo questa prospettiva, sebbene i Principi Guida si rivolgano indistintamente ai Paesi industrializzati e a Paesi in via di sviluppo, i primi dovrebbero soprattutto adoperarsi per limitare gli abusi compiuti dalle proprie multinazionali che producono all'estero e i secondi avrebbero il compito di controllare più efficacemente le attività delle imprese operanti sul proprio territorio. Ovviamente per i Paesi in via di sviluppo questo compito comporta significativi sacrifici in quanto le grandi imprese che investono sul loro territorio rappresentano spesso risorse strategiche per la loro economia e in molti casi si verificano atteggiamenti di complicità più che di controllo.

La vicenda tutta italiana dell'ILVA mescola completamente le carte e ribalta questa prospettiva, mostrandoci con tutta evidenza come anche un Paese altamente industrializzato come il nostro faticò a garantire il rispetto dei diritti fondamentali nei confronti di una realtà economica di importanza strategica che impiega migliaia di lavoratori.

La peculiarità del caso ILVA risiede infatti nei ben dieci decreti legislativi, tutti convertiti in legge e susseguitisi dal 2012 ad oggi, che hanno consentito la prosecuzione dell'attività dello stabilimento a discapito dell'impatto ambientale dello stesso. Tale prosecuzione è stata autorizzata a livello politico, nonostante la magi-

struttura avesse accertato che lo stabilimento di Taranto aveva, ed ha, un significativo impatto ambientale negativo, con emissioni al di fuori dei parametri di legge, idonee a incidere sul diritto ad un ambiente sano e sul diritto stesso alla vita e alla salute della popolazione.

I provvedimenti legislativi che si sono succeduti hanno avuto l'obiettivo non solo di salvaguardare l'attività di impresa, ritenuta di importanza strategica, e di evitare la relativa perdita di posti di lavoro, ma anche di porre al riparo da responsabilità penali il commissario straordinario che si occupa dell'impianto. Tutto questo, purtroppo, è avvenuto a parziale discapito dell'impatto ambientale che continua ad essere considerato fuori norma e pericoloso per la salute dei lavoratori e della comunità interessata.

### La responsabilità legale dello Stato

La condotta dello Stato italiano non è stata in linea con quanto previsto dai Principi Guida dell'ONU. La lentezza dei controlli, la prosecuzione dell'attività disposta dal Governo nonostante il provvedimento della magistratura, nonché la nomina di un commissario straordinario posto al riparo per legge da responsabilità penale si pongono senz'altro in conflitto con il primo e il terzo pilastro dei Principi Guida dell'ONU in materia di Diritti Umani e Imprese.

Infatti, i Principi Guida prevedono espressamente una più stringente responsabilità legale internazionale dello Stato in relazione alla protezione dei diritti umani nel caso in cui un'impresa venga controllata dallo Stato, così come nel caso in cui i suoi atti possano essere in qualche modo attribuiti allo Stato. Non solo, mettere al riparo il commissario straordinario da responsabilità penale e vanificare il blocco dell'attività disposto dalla magistratura ha limitato l'accesso al rimedio giudiziale per le vittime, che dovrebbe invece essere garantito secondo quanto previsto dal terzo pilastro dei Principi Guida.

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non è chiamata a interpretare i Principi Guida, ma assicura il rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Tuttavia, anche se in modo indiretto, la Corte di Strasburgo valuterà tutti i profili sopra esposti, giudicando se vi sia stata o meno una violazione del diritto alla vita, ad un ambiente sano e ad un mezzo di ricorso effettivo per i ricorrenti.

L'esito del giudizio potrebbe avere una diretta rilevanza non solo per le comunità interessate e per i ricorrenti, ma anche per il futuro stesso delle obbligazioni positive degli Stati europei nei confronti delle imprese che hanno una rilevanza strategica per la loro economia. La sentenza di Strasburgo potrebbe infatti dirci fino a che punto uno Stato parte della CEDU possa spingersi a limitare il diritto ad un ambiente sano e alla salute dei propri cittadini per proteggere il benessere economico della nazione.

Per queste ragioni, oggi più che mai, il caso ILVA riveste una particolare importanza non solo per il nostro Paese, ma per il futuro stesso della materia Diritti Umani e Imprese.

Le leggi in difesa dei diritti umani devono imporre alle imprese regole precise e vincolanti

# EUROPA - TIMIDI PASSI SI PROCEDE IN ORDINE SPARSO

di MARILYN CROSER, direttrice CORE (Corporate Responsibility Coalition, UK)

LA GRAN BRETAGNA HA FATTO DA BATTISTRADA NEL 2015 CON IL MODERN SLAVERY ACT, OLANDA E FRANCIA HANNO APPROVATO QUEST'ANNO NORMATIVE INCORAGGIANTI. ALTRI PAESI SI STANNO ORGANIZZANDO. MA IL PROCESSO PER UNA "DUE DILIGENCE" OBBLIGATORIA È ANCORA LENTO E CON ECCESSIVI MARGINI DI DISCREZIONALITÀ.

Cosa dovrebbero fare le compagnie europee per prevenire le violazioni dei diritti umani lungo la catena produttiva e distributiva? E quale spazio di manovra hanno i governi nel richiedere alle imprese di attivarsi su questo problema, quando non lo fanno di propria iniziativa?



Con l'approvazione nel 2011 dei Principi Guida su Imprese e Diritti Umani, il Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ha introdotto il concetto di "Human Rights Due Diligence" (HRDD), descrivendolo come un processo che "dovrebbe includere la valutazione degli impatti reali e potenziali dell'attività di impresa sui diritti umani, lo sviluppo e l'integrazione di piani di azione basati sui risultati di tale valutazione, la tracciabilità delle risposte alle attività messe in campo e la comunicazione verso l'esterno delle modalità con cui gli impatti vengono affrontati".

Da allora, solo poche multinazionali hanno iniziato ad implementare l'HRDD ma i progressi sono stati così lenti che le ONG hanno cominciato a loro volta a spingere per introdurre requisiti obbligatori. Quando nel 2013 mille-duecento lavoratori tessili impiegati in fabbriche che riforniscono i grandi marchi europei dell'abbigliamento sono morti sotto le macerie del Rana Plaza in Bangladesh, queste rivendicazioni si sono fatte ancora più pressanti.

Recentemente le campagne per ottenere l'inasprimento degli obblighi legali delle imprese, soprattutto transnazionali, sono approdate in Parlamento in Francia, Olanda e Gran Bretagna e hanno visto l'approvazione di nuove leggi. Solo una di queste richiede di attuare l'HRDD. Le altre sono piuttosto approssimative nel definire gli standard minimi per la pubblicazione dei rapporti. In ogni caso sono tutte indicative di un trend positivo e incoraggiante circa la dinamica tra Stati e grandi compagnie soprattutto nel richiedere a queste di agire quando sono riluttanti a farlo autonomamente.

## Gran Bretagna: il "Modern Slavery Act" del 2015

La clausola di "trasparenza nella gestione dei fornitori", prevista dalla legge inglese sulla schiavitù moderna del 2015, richiede a tutte le organizzazioni commerciali con un fatturato superiore a 36 milioni di sterline di pubblicare report specifici su ciò che fanno per assicurarsi che le loro filiere di produzione siano "slavery free". Ogni impresa che opera in Gran Bretagna, e non solo quelle registrate nel paese, deve provvedere in merito.

I report devono essere pubblicati ogni anno firmati da un direttore per conto del consiglio di amministrazione ed essere disponibili tramite un link sulla homepage del sito dell'impresa. Non ci sono però indicazioni precise sul contenuto di questi report, ma solo suggerimenti sulle possibili aree tematiche da includere.

Mentre scriviamo, a un anno dall'entrata in vigore dell'obbligo di rendiconto, sono solo 1.600 i report pubblicati rispetto alle circa 12.000 compagnie soggette alla normativa. Il Business & Human Rights Resource Center ha creato un archivio online delle dichiarazioni e sta monitorando il rispetto o meno dei requisiti minimi. I risultati sono preoccupanti: solo il 14% delle dichiarazioni sono effettivamente firmate da un direttore dell'azienda e sono disponibili sulla homepage del sito web.

Gli attivisti stanno quindi facendo appello al governo May affinché renda più semplice identificare le imprese che non stanno rispettando l'obbligo, pubblicando la lista ufficiale delle compagnie che rientrano negli obblighi di legge.

## Olanda: la Due Diligence contro il lavoro minorile

Il 7 febbraio 2017, la Camera dei Rappresentanti olandese ha adottato una nuova legge sulla due diligence contro il lavoro minorile che richiede alle compagnie di stabilire se esistono casi di sfruttamento del lavoro di bambine o bambini lungo le loro filiere di produzione. Qualsiasi compagnia che ne scopra la presenza deve attivare un piano d'azione per porvi rimedio e inviare una comunicazione contenente gli esiti delle investigazioni e i dettagli di tale piano a un pubblico registro.

Nell'ipotesi che la legge venga ora approvata dal Senato, essa diventerà effettiva nel 2020. Il registro sarà aperto dal 2018 per permettere alle compagnie che già hanno intrapreso azioni concrete di depositare le loro dichiarazioni.

Cittadini o organizzazioni della società civile che hanno prove del coinvolgimento di una azienda nello sfruttamento del lavoro minorile possono presentare denuncia alle autorità, ma solo dopo aver consultato l'azienda stessa e solo dopo che questa abbia "fatto il possibile" per risolvere la questione al suo interno.

Se l'autorità pubblica scopre che la denuncia è fondata, può imporre un "rimedio obbligatorio" alla compagnia e il mancato rispetto di tale prescrizione può generare una sanzione di natura amministrativa. Se poi il direttore responsabile dell'impresa viola la legge una seconda volta nell'arco temporale di 5 anni, diventa punibile con l'arresto e la reclusione fino a 6 mesi.

## Francia: il dovere di vigilare

La legge francese sul "Duty of Vigilance - Dovere di vigilanza" è stata approvata il 17 febbraio scorso dopo una campagna di lobby di tre anni condotta dal "Forum Citoyen pour la RSE - Forum dei Cittadini per la Responsabilità Sociale di Impresa".

La legge si applica alle più grandi compagnie francesi e impone la pubblicazione annuale di un "Piano di vigilanza" che misuri e corregga gli impatti negativi del loro operato sulle persone e sull'ambiente. Ciò include sia l'impatto delle operazioni proprie, sia quello delle imprese controllate, sia quello dei fornitori e subappaltatori con i quali vi siano relazioni commerciali.

Se le compagnie non pubblicano il piano, associazioni o privati cittadini possono presentare un reclamo ufficiale davanti a un giudice. Nel caso in cui le compagnie non presentino il piano entro tre mesi dal reclamo, il giudice può emettere un'ordinanza specifica. E sempre al giudice spetta di valutare sia la completezza del documento che la sua rispondenza ai requisiti minimi fissati.

Questa nuova legge è considerata come un passo storico verso la regolazione delle attività delle multinazionali.

## I passi successivi

Sembra solo una questione di tempo prima che leggi simili vengano introdotte ovunque.

Il parlamento australiano sta conducendo un'inchiesta sulla possibile introduzione di una norma vincolante contro le forme moderne di schiavitù e in Svizzera una campagna in favore di una due diligence obbligatoria ha raggiunto le 100 mila firme necessarie per indire il referendum nazionale.

Ancora sei anni dopo l'approvazione da parte del Consiglio ONU per i Diritti Umani dei Principi Guida su Imprese e Diritti Umani, molti, troppi sono i governi che appaiono riluttanti nel porre regole certe al settore economico privato, così come troppo alto è il livello di impunità dei reati aziendali. Sta a noi, come cittadini e consumatori, richiedere un'azione politica ferma e risolutiva affinché le imprese, a partire da quelle di dimensioni multi-nazionali, prendano sul serio le loro responsabilità verso il rispetto dei diritti fondamentali e siano eventualmente chiamate a risponderne in caso di violazioni.



**INDIA - La complessa catena produttiva di un settore che impiega oltre 150 milioni di persone**

# MOLTI ATTORI MOLTE VIOLAZIONI NELLA LUNGA FILIERA DEL TESSILE

di CHIARA K. CATTANEO, Program Manager Campagna "i exist" di Mani Tese

**GLI ATTACCHI AI DIRITTI UMANI, DEL LAVORO E AMBIENTALI AVVENGONO LUNGO TUTTO IL PROCESSO E IL MONITORAGGIO NON DEVE LIMITARSI SOLO ALLE FASI FINALI DELLA PRODUZIONE. GLI IMPEGNI DELLE IMPRESE SPESSO SONO SU BASE VOLONTARIA E DISCREZIONALE. GLI INTERVENTI DI MANI TESE NEL TAMIL NADU**

La filiera del tessile è complessa, con numerosi passaggi che vanno dalla coltivazione del cotone fino al confezionamento dei capi di abbigliamento. Questo contribuisce ad aumentare il rischio che al suo interno avvengano importanti violazioni di diritti umani, diritti del lavoro, diritti ambientali. L'elenco delle manifestazioni più eclatanti include lavoro forzato, peggiori forme di lavoro minorile, mancato rispetto delle norme di base del diritto del lavoro, negazione delle libertà di associazione, discriminazione contro donne e migranti - e per quanto riguarda l'ambiente, utilizzo e smaltimento impropri delle acque e impiego di agenti chimici pericolosi.

Se i responsabili di queste violazioni sono molteplici, e includono in alcuni casi attori statali, sono sempre i lavoratori e le popolazioni delle zone in cui operano le imprese a pagarne le conseguenze.

In passato l'attenzione tendeva a concentrarsi principalmente sulle fasi finali della filiera tessile, ma è evidente che la coltivazione e le fasi di filatura e tessitura non sono meno esposte a violazioni gravissime.

Analogamente il concetto di responsabilità si è andato sempre più ampliando e articolando in concetti come liability, corporate social responsibility, due diligence.

Consapevoli della vulnerabilità della filiera tessile, e in linea con un più generale movimento internazionale che da tempo e con forza esige la tutela dei diritti umani rispetto agli interessi del business, sono andati moltiplicandosi gli sforzi per identificare e mitigare i rischi, e per monitorare e certificare processi e prodotti.

Complice anche una maggiore attenzione di consumatori e società civile, il business ha ideato nuove azioni per comunicare trasparenza e monitoraggio della filiera: iniziative di RSI, audit, ispezioni, programmi volontari di certificazione, monitoraggio e piani ampiamente pubblicati di cambiamento e miglioramento. Non sono mancate le collaborazioni tra grandi multinazionali e i loro corrispettivi nel mondo delle organizzazioni non governative, per l'elaborazione di codici di condotta volontari, e per la limitazione dei danni e l'inclusione di categorie potenzialmente danneggiate dall'operato stesso del business.

Tuttavia molte di queste azioni hanno carattere volontario, sono pagate dalle stesse imprese, che possono scegliere discrezionalmente se e come accogliere critiche e suggerimenti. Seguire i soldi aiuta a comprendere le relazioni di potere.

Se dunque non servono ad incidere in maniera significativa sulla realtà, se anche all'interno di catene produttive certificate e sottoposte ad audit possono avvenire tragedie immani come il crollo del Rana Plaza, il rischio è che siano solo rumore di fondo, conducendo a una situazione di responsabilità eccessivamente diffusa e diluita. E mentre si distoglie attenzione e pressione dai veri responsabili, deresponsabilizzando e disautorando stati ed entità sovranazionali, tutto, nel mondo reale, procede come prima: 'business as usual'.

## Mani Tese in India

L'industria tessile è tra le più antiche dell'India, e per il ruolo che ha assunto nei secoli, ha una rilevanza che trascende la sola sfera economica. Sfera economica che peraltro domina a pieno titolo: sebbene in leggerissima flessione nell'ultimo biennio, la produzione tessile rappresenta il 10% del totale della produzione manifatturiera, costituisce il 2% del PIL e rappresenta il 14% del totale delle esportazioni, con 45 milioni di persone impiegate direttamente nel settore, e 60 milioni impiegate indirettamente. A questi numeri occorre affiancare quelli relativi al cotone, principale coltura a valore economico del paese, e che vede impiegati direttamente poco meno di 6 milioni di contadini, e circa 50 milioni di persone impiegate in attività connesse alla lavorazione e al commercio del cotone.

Il Tamil Nadu, nel sud dell'India, è uno dei punti nevralgici soprattutto per quanto riguarda la lavorazione del cotone, ed è qui infatti che da oltre venti anni Mani Tese collabora con l'organizzazione non governativa SAVE. Sin da subito l'azione delle due organizzazioni si è concentrata sullo sfruttamento del lavoro minorile nell'industria tessile e del confezionamento, e con il mutare della situazione sul campo, è stato necessario am-

pliare non solo il campo dei beneficiari delle, ma anche degli interlocutori.

La forza lavoro impiegata, infatti, è ora composta prevalentemente da giovani e giovanissime donne, e da migranti provenienti dagli stati più poveri del nord del paese; entrambe categorie vulnerabili e vittime di gravissime violazioni che non sono peraltro occasionali, ma anzi strutturali e necessarie alle imprese per il raggiungimento di profitti sempre maggiori.

Le aziende per cui producono sono notissime multinazionali che qui commissionano l'intera produzione.

Superate le campagne di boicottaggio e 'name and shame' a favore di un approccio multistakeholder, Mani Tese e SAVE continuano a essere impegnati in un effettivo e costante monitoraggio sul campo delle modalità di attuazione del business, in azioni di informazione e formazione della società civile e della popolazione locale, e in azioni di diretta assistenza alle lavoratrici e ai lavoratori vittime di violazioni. Particolare attenzione viene riservata ai casi più gravi di sfruttamento del lavoro minorile, e a pratiche illegali di reclutamento di lavoratrici nella maggior parte dei casi minorenni.

Quello che osserviamo è che la responsabilità della filiera tessile tende ad essere scaricata localmente. È necessario che oltre a un engagement delle aziende sul campo ci siano anche strumenti nazionali e internazionali che chiaramente indentifichino le responsabilità del mondo del business. Le legislazioni anti-schiavitù promulgate negli ultimi anni vanno in questa direzione, ma ad oggi paiono essere più efficaci nella formulazione che non nell'attuazione.

Quello che chiediamo è che il business sia ritenuto responsabile delle filiere produttive, e che i governi non si limitino a legiferare, ma promuovano e garantiscano anche il pieno ed effettivo rispetto di queste leggi.

Gli interessi economici non possono avere priorità sui diritti umani. Non si può accettare che la responsabilità di promuovere e proteggere questi diritti venga abdicata, né dagli stati, né dalle imprese, perché nessuno può più credere che la ricchezza prodotta dal basso possa non essere ripagata.

Sono ancora molte le opacità del sistema agroalimentare italiano.

# NON SOLO CAPORALATO DIETRO LA FILIERA INIQUA

di FABIO CICONTE, co-fondatore di Terra!

IL QUADRO DI RELAZIONI NEGATIVE E AMBIGUE NELL'AGRICOLTURA ITALIANA È MOLTO AMPIO E ABBRACCIA PRODUTTORI E CONSUMATORI, INDUSTRIA E GRANDE DISTRIBUZIONE. LE DENUNCE DELLA CAMPAGNA #FILIERASPORCA

Anche quest'anno le telecamere hanno riversato nelle case degli Italiani le crude immagini girate sui campi del Mezzogiorno. Qui, migliaia di braccianti africani lavorano a cottimo nella raccolta dei pomodori o delle arance, organizzati in squadre dai cosiddetti caporali e ridotti a dormire in baracche di lamiera lontano dai centri abitati. Nonostante lo scorso ottobre sia finalmente stata approvata la legge sul caporalato, tutto questo potrebbe non bastare a eliminare lo sfruttamento dall'agricoltura italiana.

L'approvazione della legge è senz'altro una buona notizia perché riconosce un fenomeno di dimensioni troppo estese per poter essere ignorato. Modifica in maniera sostanziale l'articolo 603 bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) e, oltre a riformulare il reato di caporalato, allarga le maglie della responsabilità al datore di lavoro che "sottopone i lavoratori a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno". Riconosce cioè che non deve esserci per forza un "caporale" o un'organizzazione criminale perché un bracciante sia sfruttato.

Una legge che però offre risposte insufficienti sulla pratica dell'intermediazione lecita tra domanda e offerta che, non essendo garantita dallo stato, continuerà a essere portata avanti dal "caporale" fino a quando non sarà scoperto.

Ma è soprattutto una legge con un approccio di carattere repressivo, intervenendo quando il fatto è avvenuto e non agendo sulle cause del fenomeno.

Lo sfruttamento del lavoro nei campi è infatti figlio di una serie di concause, difficili da mettere insieme e impossibili da affrontare con un approccio meramente repressivo. Il quadro di relazioni che producono effetti negativi è molto ampio e abbraccia produttori e consumatori, industria e grande distribuzione.

## I nodi della filiera

Da queste premesse, due anni fa è partita la campagna #FiliereSporca, promossa dalle associazioni Terra! e daSud con l'obiettivo di seguire a ritroso il percorso che collega il cibo che arriva sulle nostre tavole ai lavoratori agricoli, migranti e non, vittime di un sistema iniquo e intollerabile.

#FiliereSporca è una campagna di pressione pubblica e sensibilizzazione dei cittadini, che abbina il lavoro di indagine sul campo a raccomandazioni politiche tese a riformare le opacità del sistema agroalimentare italiano.

Nei rapporti di ricerca prodotti in questi anni è stato possibile esaminare a fondo la filiera agrumicola e quella del pomodoro da industria. Da tutte le inchieste sul campo è emerso un sistema in crisi profonda, vittima di numerose disfunzioni ad ogni livello. A meno di interventi strutturali, la progressiva industrializzazione dell'agricoltura, la concentrazione delle sementi in mano a poche imprese multinazionali e il controllo della distribuzione in mano a pochi

soggetti porteranno alla progressiva trasformazione del cibo in una commodity, una merce standardizzata che perde peculiarità e qualità tipiche del luogo di produzione. Il pomodoro italiano, ad esempio, potrebbe presto rivelarsi tale e quale a quello coltivato in altre parti del mondo, dalla California alla Spagna, dalla Turchia alla Cina.

E questo è un rischio per l'intero comparto agricolo perché non esiste un indirizzo di filiera, ma singoli attori che si muovono sulla base di strategie individuali. Un quadro in cui le regole sono spesso disattese, i contratti stipulati prima della raccolta si trasformano in carta straccia durante il picco della stagione e in cui la presenza di una pleora di intermediari dagli interessi difformi rappresenta un pesante intralcio al corretto funzionamento del sistema.

## L'azzardo della GDO

La diffidenza tra imprenditori agricoli e industria di trasformazione riduce il potere contrattuale dei due soggetti nei confronti del terzo grande anello della catena: la Grande Distribuzione Organizzata (GDO), che di fatto ha il controllo quasi totale della filiera. Questo dominio si esprime tramite politiche aggressive come il "sottocosto". Per offrire al consumatore prodotti sempre più a basso prezzo, la GDO impone all'industria - che si rivale poi sul produttore e a cascata sul bracciante - prezzi di acquisto spesso al limite della sostenibilità. L'unico modo per evitare i contratti capestro, per l'industria, è diventare fornitrice di prodotti a marchio del distributore. Un comparto, quello della "private label", che in alcuni Paesi europei vale il 50% del mercato agroalimentare ed è in forte crescita anche in Italia, con punte del 25-30%.

Se per molti consumatori tutto ciò può apparire rassicurante, in realtà è un processo che mette in modo meccanismi di standardizzazione e riduzione della biodiversità del cibo, sempre più stretto nella "trappola della commodity" che ha come risultato più evidente la perdita di importanza delle caratteristiche organolettiche del cibo, dei metodi produttivi e degli standard lavorativi. L'unica variabile su cui si gioca la partita è il prezzo.

In questa logica non sorprende che tra i gruppi della grande distribuzione le aste on line al doppio ribasso si stiano diffondendo come pratica di acquisto di diverse varietà

merceologiche. Caffè, olio, pomodoro, legumi e conserve di verdura sono soggette a questo meccanismo: viene convocata per e-mail una prima asta, in cui la GDO richiede ai fornitori un'offerta di prezzo per una certa commessa (ad esempio un tot di barattoli di passata e/o latte di pelati). Raccolte le proposte, lo stesso committente convoca una seconda asta on-line, ancora al ribasso, la cui base di partenza è l'offerta più bassa. Questo meccanismo, che somiglia in tutto e per tutto al gioco d'azzardo, pregiudica fortemente il funzionamento della filiera, sia per la rapidità con cui si svolge sia perché gli industriali vendono spesso allo scoperto un prodotto che ancora non hanno acquistato dal produttore.

La campagna #FiliereSporca ha denunciato questa pratica come insostenibile, e pesantemente lesiva del funzionamento complessivo del comparto. Per questo motivo, chiede alle aziende di abbandonarla e al governo di vietarla per legge.

## Il valore della trasparenza

Altre misure, volte a riequilibrare pesi e contrappesi nel settore agroalimentare, tentano di rafforzare i soggetti più deboli ed eliminare le disfunzioni attuali. Una riforma delle organizzazioni dei produttori, ad esempio, potrebbe aiutare questi ultimi a cooperare nella contrattazione con l'industria. Per offrire ai consumatori informazioni che vadano oltre la mera indicazione del prezzo, infine, è necessaria una legge sulla trasparenza fondata sull'etichetta narrante, alla cui base vi è l'idea che una conoscenza più accurata della provenienza del cibo possa garantire una scelta più consapevole.





© Alessandro Brasile

LA **TUA** SCELTA  
PER DECIDERE  
LA **LORO** STORIA

## **5** BUONE RAGIONI PER SOSTENERE...

- 1 Il diritto al cibo per tutti
- 2 La lotta alle schiavitù moderne
- 3 La giustizia ambientale
- 4 Il riuso e gli stili di vita sostenibili
- 5 L'educazione alla cittadinanza mondiale

[www.manitese.it](http://www.manitese.it) | 02.4075165 | [raccoltafondi@manitese.it](mailto:raccoltafondi@manitese.it)

**5X** | A  
**1000** | MANI  
TESE

È SEMPLICE E GRATUITO:

La tua firma e  
il nostro codice fiscale

**02343800153**

nella tua prossima  
dichiarazione dei redditi



Il difficile accesso alla giustizia per le violazioni dei diritti umani da parte delle multinazionali

# LE MAGLIE DELLA LEGGE

## LARGHE PER LE IMPRESE STRETTE PER LE VITTIME

**I GRANDI GRUPPI SOCIETARI SONO SFUGGENTI SUL PIANO GIURIDICO. OTTENERE DA LORO UN RISARCIMENTO È COMPLICATO PERCHÉ LE STRUTTURE AZIENDALI E LA CONFUSIONE SULLE GIURISDIZIONI NAZIONALI GIOCANO A FAVORE DEL PIÙ FORTE. UNA SOLUZIONE? APPLICARE LA "GIURISDIZIONE UNIVERSALE".**

di ANGELICA BONFANTI, professoressa associata di diritto internazionale, Università degli Studi di Milano

I Principi Guida su Imprese e Diritti Umani, adottati dalle Nazioni Unite nel 2011, chiamano gli Stati a facilitare l'effettivo accesso alla giustizia delle vittime che hanno subito violazioni dei diritti umani da parte di imprese, in particolare multinazionali (IMN), e che tentano di farne valere la responsabilità civile per ottenere un giusto risarcimento. Le vittime si scontrano infatti con ostacoli sia pratici sia giuridici. Tra i primi, i costi delle cause. Tra i secondi, le regole che incidono negativamente non solo sugli esiti, ma addirittura sulla possibilità di intentare cause contro le IMN, specialmente se le violazioni si sono verificate in Paesi in via di sviluppo (PVS), ossia dove generalmente le IMN dislocano fasi della produzione.

Significative a questo proposito sono numerose cause contro le IMN per la violazione del diritto alla vita, alla salute e a un ambiente salubre, alla proprietà, al cibo e all'acqua - lesi anche attraverso la concessione di terre ancestrali indispensabili per il sostentamento di intere comunità e con il supporto di forze di sicurezza private o, ancor più grave, di milizie governative - oltre che i divieti di lavoro minorile e forzato.

Sul piano giuridico, le difficoltà delle vittime a ottenere giustizia sono dovute prevalentemente a due fattori: la struttura delle IMN e i confini delle giurisdizioni nazionali. Quanto al primo aspetto, le

IMN sono gruppi societari, in cui ogni ente è giuridicamente autonomo: da un lato, una società madre generalmente localizzata in un Paese industrializzato e, dall'altro, le società controllate delocalizzate in PVS. Questa struttura rende le IMN estremamente sfuggenti sul piano giuridico. È infatti comprensibile che la prima responsabile per i danni commessi nei confronti delle vittime sia la società controllata operante nel Paese in via di sviluppo e che ha materialmente posto in essere le violazioni. Ad esempio, nel caso pendente contro

la Royal Dutch Shell - la cui madre è di diritto olandese - per la devastazione ambientale commessa nel Delta del Niger e le relative violazioni dei diritti umani ai danni della popolazione Ogoni, si tratta della società nigeriana. Ciò non rappresenterebbe un problema, se non fosse che le società controllate non dispongono di un patrimonio nemmeno lontanamente sufficiente ad assolvere agli obblighi risarcitori nei confronti delle vittime. Questi sono stati stimati, ad esempio, nel caso che ha coinvolto la Chevron per fatti analoghi commessi in Ecuador, in 9,5 miliardi di dollari USA. Da qui la necessità di coinvolgere nel procedimento anche la società madre, l'unica in grado di risarcire adeguatamente i danni.

Questo ci conduce al secondo fattore, ossia la possibilità di instaurare il processo davanti ai tribunali del Paese dove ha sede la società madre. In linea di principio, le cause devono essere svolte davanti ai tribunali di Paesi con cui la fattispecie è sufficientemente collegata. Nei casi in esame, ad esempio, i tribunali degli Stati dove si trova la sede della società sussidiaria, dove si sono verificati i fatti, o i tribunali dello Stato di costituzione della società madre, purché se ne dimostri il coinvolgimento nei fatti. Prova questa purtroppo spesso diabolica.

Rimarrebbe un'ultima possibilità, ossia quella di considerare queste violazioni talmente gravi da giustificare l'applicazione della cosiddetta "giurisdizione universale", ossia l'esercizio del potere giudiziario anche in mancanza di collegamenti sufficienti con i fatti contestati, al fine di garantire alle vittime l'accesso alla giustizia, altrimenti frustrato, e il giusto risarcimento. Questa soluzione è stata applicata per decenni negli Stati Uniti, sulla base di un provvedimento (Alien Tort Statute) purtroppo inesorabilmente censurato dalla Corte Suprema nel 2012, proprio con riferimento al caso Shell per i fatti commessi in Nigeria e contestati davanti alle corti federali statunitensi pur in mancanza di un collegamento forte con il territorio americano. Tra i principali sostenitori dell'interpretazione restrittiva



dello Statuto non solo le associazioni industriali, ma anche il governo statunitense e gli Stati europei - Olanda, in primis - che si sarebbero altrimenti visti spogliare del diritto di giudicare le "loro" IMN.

Sul versante europeo, il cosiddetto "Regolamento Bruxelles I bis" non offre margini di flessibilità molto più ampi, salvo consentire agli Stati membri, quando i convenuti non hanno sede in Europa, di estendere la giurisdizione dei loro tribunali sulla base di collegamenti più deboli con il territorio nazionale. Questo è proprio il caso delle società sussidiarie delle IMN, come nella causa contro la Shell, nell'ambito della quale i tribunali olandesi si ritengono competenti a decidere della responsabilità civile della società controllata nigeriana per le violazioni dei diritti umani configurabili alla luce delle norme previste dal diritto nigeriano.

È pertanto più che opportuno il richiamo rivolto alla comunità internazionale dai Principi Guida delle Nazioni Unite. Occorre tuttavia ricordare che i Principi Guida non sono vincolanti e le indicazioni contenute in questa materia sono piuttosto vaghe: essi invitano, senza però specificare come, gli Stati a modificare i loro ordinamenti interni in modo da rendere più facile l'attribuzione della responsabilità giuridica all'interno delle IMN e facilitare l'instaurazione dei processi nelle relative cause, permettendo così di superare le difficoltà affrontate dalle vittime. L'ultima parola rimane comunque agli Stati, alla cui politica legislativa è totalmente e discrezionalmente affidata la responsabilità di adottare soluzioni in grado di reprimere violazioni tanto efferate quanto difficili da perseguire.

**SOLO LE SOCIETÀ MADRI  
HANNO UN PATRIMONIO  
SUFFICIENTE AD ASSOLVERE  
EVENTUALI OBBLIGHI  
RISARCITORI**

**IL CASO – Ecco come le multinazionali sfuggono ai processi e alle sentenze**

# “ESISTE UN’IMPUNITA’ CORPORATIVA GLOBALE”

**TRENT’ANNI DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA DELLA TEXACO (POI RILEVATA DALLA CHEVRON) IN ECUADOR HANNO CANCELLATO COMUNITÀ INDIGENE, DISTRUTTO LA BIODIVERSITÀ, CALPESTATO DIRITTI. CONDANNATO NEL 2013 A UN MAXI RISARCIMENTO DI 9,5 MILIARDI DI DOLLARI, IL COLOSSO PETROLIFERO AMERICANO CONTINUA A RIFIUTARSI DI PAGARE. PARLA L’AVVOCATO AL CENTRO DELLA BATTAGLIA LEGALE IN DIFESA DELLE VITTIME.**

*intervista a PABLO FAJARDO di:  
TANCREDI TARANTINO - Cooperante COSPE in Ecuador  
e SILVIA FUMAGALLI - Servizio civilista di UDAPT a Quito*

È considerato il più grave disastro ambientale della storia dell’Ecuador e tra i più gravi al mondo. Tra il 1964 e il 1990, la compagnia petrolifera Texaco sversò in Amazzonia 80 mila tonnellate di rifiuti tossici e 60 milioni di litri di petrolio, calpestando i diritti della popolazione locale e distruggendo per sempre un patrimonio inestimabile di biodiversità. Due popoli indigeni si estinsero, le falde acquifere furono contaminate per sempre e ancora oggi basta scavare pochi centimetri per riportare in superficie i residui di petrolio sotterrati da Texaco in quasi trent’anni di attività estrattiva. Nel 1993, un gruppo di appena quindici indigeni intentò una class-action nei confronti della corporation statunitense, chiedendo la riparazione del danno e un risarcimento per le violenze subite da trentamila contadini e indigeni delle province di Sucumbíos e Orellana. Nel 2013, Chevron – che nel 2001 acquistò la Texaco – fu condannata a un maxi risarcimento di 9,5 miliardi di dollari. Ma ancora oggi, a distanza di quattro anni, il colosso petrolifero californiano si rifiuta di pagare. A Quito abbiamo incontrato il principale avvocato delle vittime, Pablo Fajardo, premiato nel 2008 con il Goldman Environmental Prize.

## **Avvocato Fajardo, perché Chevron non risarcisce il danno causato in Ecuador?**

Esiste una vera e propria impunità corporativa globale. Nel caso di Chevron, stiamo parlando di un’azienda con un fatturato di oltre cento miliardi di dollari. Il problema non è di carattere finanziario ma la minaccia al sistema di impunità corporativa che un risarcimento di queste dimensioni comporterebbe.

## **Dopo la sentenza definitiva, come procede adesso il caso legale?**

In Ecuador i fronti aperti sono principalmente due. Il più importante è quello della Corte Costituzionale. Dopo la sentenza definitiva di condanna, emessa a Quito dalla Corte Nazionale di Giustizia, Chevron ha presentato un ricorso alla Corte Costituzionale. La Corte può pronunciarsi soltanto in caso di violazione dei diritti costituzionali delle parti in causa. Chevron invece ha chiesto l’annullamento della sentenza definitiva. Siamo in attesa che la Corte emetta un verdetto, e speriamo avvenga il prima possibile.

Il secondo fronte è aperto a Sucumbíos, nel nord dell’Amazzonia, dove ha sede il giudice di prima istanza che ha l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza. Qui stiamo lavorando con qualche difficoltà perché Chevron sta cercando di ostacolare la procedura giudiziaria.

## **Vi state muovendo anche all’estero. Può spiegarci come?**

All’estero ci stiamo muovendo in Brasile, Argentina e Canada con azioni di equitatività, ovvero facciamo in modo che la sentenza emessa venga riconosciuta dalle autorità giudiziarie di questi paesi. Chevron ha ritirato tutti i suoi beni e averi in Ecuador rendendo impossibile l’esecuzione della sentenza proprio nel Paese in cui ha prodotto il danno. In questi tre Stati sono presenti società sussidiarie di Chevron e solo in Canada l’impresa detiene una somma pari a 15 miliardi di dollari. Ciò significa che se il giudice canadese dovesse validare la sentenza in questo paese, con questa cifra Chevron potrebbe risarcirci.

## **Qual è stato il ruolo giocato finora dal Governo ecuadoriano?**

Da quando il caso è iniziato, nel 1993, si sono succeduti otto presidenti in Ecuador. I primi sette hanno fatto gli interessi di Chevron Texaco. Correa ha in parte rotto questo schema, affermando che non si sarebbe alleato con Chevron e nemmeno con i querelanti. Ha garantito trasparenza e sicurezza giuridica alle parti ed è stato un duro colpo per Chevron, che infatti ha presentato tre richieste di arbitrato internazionale contro lo Stato ecuadoriano. Poi però il governo ha avviato la campagna La mano sucia de Chevron (La mano sporca di Chevron) che non ha avuto successo ed è stata soltanto un costo per le casse dello Stato.

## **A proposito di arbitrati, alla fine lo Stato ecuadoriano ha dovuto risarcire Chevron in virtù di una sentenza di arbitrato. Non è paradossale che finora l’unico risarcimento lo abbia ottenuto proprio la compagnia petrolifera?**

Gli arbitrati non sono altro che parte dell’architettura dell’impunità corporativa. Servono a proteggere le multinazionali e i loro azionisti. Gli Stati sono vittime degli arbitrati e dei trattati bilaterali di investimento, che non fanno altro che garantire in-

vestimenti sicuri senza considerare i diritti delle popolazioni indigene e della natura. È una vergogna che lo Stato ecuadoriano abbia dovuto pagare 112 milioni di dollari a Chevron sulla base di un Trattato bilaterale di investimento firmato negli anni ‘90 tra Ecuador e Stati Uniti.

## **L’associazione delle vittime UDAPT è favorevole a un trattato vincolante che imponga alle multinazionali il rispetto dei diritti umani. Di cosa si tratta?**

In questi ventitré anni di lotta, le popolazioni amazzoniche hanno praticato un percorso di resistenza formidabile. Molti sono stanchi e in questa fase è importante avanzare nella costruzione di una rete globale che ci unisca.

Anche per questo motivo siamo parte della campagna globale presentata alle Nazioni Unite per la creazione di uno strumento giuridico vincolante. Ad opporsi a questo processo sono Stati Uniti, Unione Europea, Russia, Cina, Brasile. È vergognosa la loro doppia morale. La Norvegia, per esempio, si vanta di essere un paese dove la natura e i diritti sono rispettati. Poi però il principale fondo pensionistico norvegese investe in Chevron.

## **Attualmente il danno in Amazzonia persiste. Quali sono gli impatti più gravi?**

Le popolazioni indigene e contadine continuano a usare acqua contaminata da idrocarburi. Sono rimaste poche fonti di acqua pulita. È un crimine grave e le conseguenze sulla salute sono ancora più preoccupanti.

## **Come si stanno organizzando le comunità per ottenere la riparazione?**

In questo momento stiamo attraversando un lungo percorso di confronto. L’obiettivo non è solo che Chevron paghi, ma che si possa davvero riparare il danno causato dal petrolio. Quello che stiamo facendo è costruire una proposta di riparazione che sia percorribile e che si basi sulla partecipazione delle vittime.

## **Questa lunga lotta che implicazioni ha avuto nella sua vita?**

Ci sono state molte minacce e persecuzioni. Chevron porta avanti campagne mediatiche per distruggere la mia immagine. Ma mi interessa poco. Mi intimoriscono di più le minacce fisiche, perché sono minacce reali e mi preoccupano.

## **In che modo la società civile ha appoggiato la causa e come dovrebbe sostenerla in futuro?**

Molta gente ci sostiene mettendo a disposizione il proprio tempo e le risorse finanziarie di cui abbiamo bisogno per portare avanti il caso. Credo che un passo importante sia l’informazione. La gente ben informata non è vittima di inganni. A maggio ci sarà la giornata internazionale contro Chevron e invieremo un messaggio chiaro alle multinazionali: continueremo ad opporci ai crimini contro l’umanità che commettono in molte parti del mondo.



Lobbisti e portatori d'interesse: il mondo profit e l'interazione sistemica con governi e istituzioni

# COSÌ IL BUSINESS DETTA LE REGOLE ALLA POLITICA

di ELIAS GEROVASI, responsabile Progettazione e Partenariati di Mani Tese

**NELL'UNIONE EUROPEA LE LOBBY SONO 9772, IPERATTIVE SOPRATTUTTO NEL SETTORE ENERGETICO, TECNOLOGICO E BANCARIO. GLI INCONTRI CON L'ESECUTIVO UE SONO 7000 ALL'ANNO E NEL 75% DEI CASI RIGUARDANO LA GRANDE INDUSTRIA. INTANTO A LIVELLO GLOBALE NON ESISTONO ANCORA REGOLAMENTAZIONI VINCOLANTI.**



Se volessimo dare una definizione neutra di lobbismo, potremmo indicarlo in termini generali come "l'insieme delle tattiche e strategie con le quali i rappresentanti dei gruppi di interesse (i lobbisti) cercano di influenzare a beneficio dei gruppi rappresentati la formazione ed attuazione delle politiche pubbliche".

Nonostante una pessima reputazione presso l'opinione pubblica, si tratta di un'attività del tutto lecita se non addirittura auspicabile. Il lobbismo infatti non è patrimonio esclusivo dei poteri occulti e viene praticato quotidianamente da organizzazioni di diversa natura, come ad esempio le società di consulenza in materia di affari pubblici, gli studi legali, le ONG, i centri di studi, le aziende o le associazioni di categoria.

Eppure c'è chi sostiene che il lobbismo, soprattutto quello esercitato dal mondo business, abbia cambiato per sempre la politica, le sue dinamiche, il suo reale potere. Se un tempo le lobby reagivano a specifiche sollecitazioni, spesso quando venivano toccati direttamente gli interessi di una certa categoria, oggi esercitano

un'azione onnipotente e proattiva nei confronti della politica. Il modo in cui le grandi corporation e

le aziende interagiscono con i governi (nazionali e sovranazionali) non si limita più a proteggere gli spazi del business; oggi il mondo profit cerca nei governi un partner da coinvolgere a 360° alla ricerca di un'interazione sistemica tra business e politica.

Un esempio concreto è l'iperattivismo delle corporation transnazionali sulle istituzioni comunitarie, unico fenomeno osservabile con una certa evidenza grazie alla costituzione del Regi-

stro europeo dei lobbisti, che si riferisce sia alla Commissione Europea che all'Europarlamento. Le lobby presenti a Bruxelles sono più di 9000, in un anno gli incontri tenuti tra l'esecutivo UE e le lobby sono stati oltre 7000 e nel 75% dei casi si è trattato di incontri con rappresentanti della grande industria. Il registro permette alle organizzazioni di classificarsi in sei macro categorie: società di consulenza, lobbisti interni di aziende, organizzazioni non governative, centri studi, comunità religiose e amministrazioni locali. Oltre la metà (51,07%) delle 9.772 organizzazioni registrate rientra nella seconda categoria: lobbisti interni e associazioni di categoria, commerciali e professionali.

Secondo i dati del registro, i settori di business più presenti nelle istituzioni attraverso i propri lobbisti sono quello energetico (petrolifero), tecnologico (internet) e bancario. Nella classifica sempre aggiornata da Transparency International, a investire milioni in lobbying sono le grandi corporation come Google, Airbus, Microsoft, Unicredit, IBM, Deutsche Telekom, Facebook, ecc. Tra i nomi italiani i più presenti sono stati Confindustria, Enel, Eni. In generale il tema forte delle lobby italiane è quello energetico tanto che in classifica ci sono anche Edison, Snam e Terna.

Un recente rapporto sulle lobby in Italia e in Europa, pubblicato da OpenPolis, dipinge un quadro ancora poco trasparente dell'attività dei cosiddetti portatori d'interesse in 22 Stati UE su 27. In assenza di interventi legislativi, nel 31% dei Paesi sono stati avviati percorsi di autoregolamentazione. L'Italia è ferma ad alcune prime sperimentazioni. Nel 2016 la giunta per il regolamento di Montecitorio ha approvato la Regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi nella Camera dei deputati. A inizio

settembre dello stesso anno, il ministro per lo Sviluppo economico ha lanciato un registro per la trasparenza dello stesso MISE che conta ad oggi poco più di 500 soggetti. Nel frattempo si sta muovendo anche il Parlamento, con alcune proposte di legge che andrebbero verso l'introduzione di un registro obbligatorio.

A livello internazionale il problema dell'influenza crescente delle lobby delle multinazionali è ben nota già dalla fine degli anni '70 quando le Nazioni Unite istituirono un apposito gruppo di studio per monitorare i tentativi di pressione del mondo business. Uno dei casi più documentati fu quello legato alle aziende produttrici di tabacco che hanno operato per molti anni con il deliberato proposito di sovvertire gli sforzi dell'OMS per regolamentare l'uso del tabacco.

A partire dagli anni '80 il fronte dei diritti umani è sicuramente quello su cui le corporation hanno concentrato il loro massimo sforzo, da quando di fatto si è aperto il dibattito internazionale sugli strumenti giuridicamente vincolanti per regolamentare le imprese transnazionali.

Uno dei più grandi risultati ottenuti dalle lobby del business contro l'introduzione di regolamentazioni internazionali vincolanti per le aziende in sede Nazioni Unite è stato messo a segno in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (UNCED) - il "Summit della Terra" - tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992. Lo UNCTC aveva elaborato una serie di raccomandazioni sulle "società transnazionali e lo sviluppo sostenibile" da inserire nel programma d'azione dell'Agenda 21. Ma una coalizione di governi occidentali e lobbisti aziendali è riuscita a ottenere che questo capitolo sulla responsabilità ambientale delle imprese transnazionali fosse rimosso in blocco dall'ordine del giorno della conferenza.

Quella dimostrazione di forza del lobbismo globale segnò un punto di svolta anche nelle ambizioni delle stesse Nazioni Unite in materia di business e diritti umani. L'influenza delle multinazionali infatti è aumentata in modo significativo con l'arrivo di Kofi Annan al Segretariato generale dell'ONU nel 1997. Fu proprio Annan con la sua partecipazione al World Economic Forum di Davos a segnare la transizione "from regulation to partnership" chiamando a raccolta 25 alti dirigenti aziendali, compresi i rappresentanti di Coca-Cola, Unilever, McDonalds, Goldman Sachs e British American Tobacco. Pochi anni dopo sempre a Davos fu lo stesso Kofi Annan a lanciare il Global Compact, un'iniziativa globale che ha spostato l'attenzione sui valori e l'apprendimento comune, piuttosto che sulle regole e sul diritto. Nel suo discorso di presentazione non mancò di sottolineare quanto fossero state forti e tenaci le pressioni dei gruppi d'interesse sui tentativi di regolamentazione delle aziende transnazionali in materia di violazione dei diritti umani.

## L'OCCASIONE PERDUTA DEL SUMMIT DI RIO 1992



RENDI IL TUO  
**GIORNO  
SPECIALE**  
UNA FESTA DI  
SOLIDARIETÀ!



## **BOMBONIERE SOLIDALI**

Ci sono cose uniche come l'affetto delle persone con cui condividiamo i momenti importanti della nostra vita.

Moltiplica questo affetto con un gesto di solidarietà e scegli le **NOSTRE BOMBONIERE**: potrai sostenere i progetti di **MANI TESE** e donare gioia a tante persone nel mondo!

Per informazioni:  
02.4075165  
[www.manitese.it](http://www.manitese.it)  
[raccoltafondi@manitese.it](mailto:raccoltafondi@manitese.it)

**manitese\***  
UN IMPEGNO DI GIUSTIZIA

## REDAZIONE

Direttore  
**Valerio Bini**

Direttore responsabile  
**Federico Bini**

Coordinatrice  
**Barbara Cerizza**

Redazione  
**Aldo Dagheta**  
**Giosuè De Salvo**  
**Elias Gerovasi**  
**Giovanni Sartor**  
**Giorgia Vezzoli**

Foto in copertina di:  
**Raúl Zecca Castel**



## CONTATTI

P.le Gambara 7/9, 20146  
Milano  
Tel. 02 40 75 165  
manitese@manitese.it  
www.manitese.it



Mani Tese Nazionale



@Mani Tese

Registrazione al ROC (Registro operatori di comunicazione) al n.154 Registrazione al Tribunale di Milano n. 6742 del 28 Dicembre 1964.

## PROGETTO GRAFICO

Valentina Oliana

## STAMPA

Pozzoni S.p.A.  
Via Luigi e Pietro Pozzoni, 11  
24034 Cisano Bergamasco (BG)

Per ricevere questo periodico in formato pdf scrivi a: [manitese@manitese.it](mailto:manitese@manitese.it). Un piccolo gesto per ridurre la nostra impronta ecologica quotidiana.

